



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST  
VENETO TRENTO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

Venezia, data del protocollo

**Agli Uffici Motorizzazione Civile di  
Verona - Venezia – Bologna – Parma - Ancona**

E p.c.

**Alla Direzione Generale Motorizzazione Civile  
Divisione 5<sup>^</sup> - Roma**

**Alla Direzione Generale Motorizzazione Civile  
Divisione 6<sup>^</sup> - Roma**

Oggetto: Linee guida in tema di revisione, ex art. 128 del Codice della Strada, della patente di guida scaduta da più di 3 anni.

**Visto** l'art. 128 del Codice della Strada;

**Vista** la circolare n. 16/71 del Ministero dei Trasporti;

**Vista** la circolare, n.7053 del 25/01/2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Vista** la circolare, n.10952-DGT Nord-Est/V/9 del 23/11/2010, della scrivente Direzione Generale Territoriale;

**Vista** la circolare, n. 0159614 del 26/07/2016, della scrivente Direzione Generale Territoriale;

**Tenuto conto** del fatto che la patente di guida può essere assoggettata alla revisione straordinaria solo quando risultino in concreto, e non già in astratto, fondati dubbi circa il possesso della capacità tecnica, dubbi che devono trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione, come da prevalente giurisprudenza amministrativa (**TAR Lombardia – Milano, Sezione III, n. 4800/2003; TAR Lazio – Latina n. 1292/2003; TAR Veneto – Sezione III, n. 1106/2002**) in virtù delle quali l'atto con cui si dispone la revisione patente, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare

Sede di Venezia: Strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 – Venezia-Mestre (VE) – Tel. 041-2388258

Sede di Bologna: Via dell'Industria n. 13 - 40138 - Bologna - Tel. 051-6046222

email: [dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it) - [dgtne@mit.gov.it](mailto:dgtne@mit.gov.it)

esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale deve comunque essere correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli;

**Vista** la sentenza n. **65/2016** del 26/01/2016 del **TAR per il Veneto**, Sezione Prima, in virtù della quale “... *l'onere di motivazione non può essere ritenuto esistente nel caso di specie, laddove l'Amministrazione si è limitata a constatare il decorso di un periodo di tempo pari a tre anni, rinviando genericamente alla fattispecie di cui all'art. 128 del CdS ... un'interpretazione estensiva della disposizione sopra citata deve ritenersi in espresso contrasto con il tenore complessivo dell'art. 128 del CdS .... che prevede espressamente specifiche fattispecie in cui la revisione della patente è disposta di diritto in considerazione della gravità della condotta posta in essere ...*”;

**Vista** la sentenza n. **156/2016** del 18/03/2016 del **TAR per le Marche**, Sezione Prima, in virtù della quale “... *i provvedimenti che dispongono la revisione della patente di guida ex art. 128 CdS sono certamente connotati da ampia discrezionalità, ma debbono pur sempre fondarsi su circostanze fattuali oggettive ... il semplice decorso del tempo dall'ultimo rinnovo della patente di guida non può di per sé inverare il presupposto di cui all'art. 128...*”;

**Vista** la sentenza n. **1801/2016** del 20/12/2016 del **TAR per la Toscana**, Sezione Seconda, in virtù della quale “... *il provvedimento che dispone la revisione della patente non può dedurre l'inidoneità alla guida semplicemente dall'esistenza di un determinato fatto, ma deve anche esplicitarne la portata sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi in proposito (Corte di Cassazione VI del 25/05/2010 n. 3276)*”;

**Vista** la sentenza n. **194/2018** del 9/6/2018 del **TAR di Bolzano**, in virtù della quale “... *il Collegio reputa che l'esistenza di dubbi sull'idoneità alla guida non possa essere desunta, in via meccanica, dal fatto che la ricorrente non abbia chiesto il rinnovo della sua patente di guida per un periodo più o meno lungo, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione ... allineandosi alla prevalente e più recente giurisprudenza ... TAR Venezia, sentenza n. 480/2018 – TAR Brescia, Sezione 1<sup>^</sup>, sentenza n. 338/2018 – TAR Trieste, sentenza n. 38/2018 – TAR Firenze, sentenza n. 26/2018 – TAR Catanzaro, sentenza n. 734/2018 – TAR Napoli, Sezione 5<sup>^</sup>, sentenza n. 834/2018;*

**Vista** la sentenza n. **314/2019** del 15/05/2019 del **TAR per le Marche**, Sezione Prima, in virtù della quale “... *l'onere di adeguata motivazione assume una connotazione ancor più pregnante se si considera la vicinanza temporale tra il disposto provvedimento di revisione e i permessi provvisori di guida rilasciati al ricorrente ... la Commissione Medica Locale di Ancona, in occasione del rilascio del certificato medico per conferma e duplicato della patente di guida in data 15.01.2019 ha riconosciuto il ricorrente idoneo per la patente di guida di categoria B ... il ricorso è fondato e va accolto in ragione della fondatezza della censura con cui si lamenta il difetto di motivazione degli atti impugnati ...*”;

**Vista** l'ordinanza n. **440/2019** del 17/10/2019 del **TAR per il Veneto**, Sezione Prima, in virtù della quale “... *Ritenuto che le circostanze sopra riportate non paiono di per sé sufficienti a legittimare l'adozione del provvedimento di revisione oggi impugnato, tenuto conto che il*

*mero passaggio del tempo non può di per sé solo ingenerare dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida ...”;*

**Accertato** che l’art. 128 del CdS non dispone, obbligatoriamente, la revisione della patente di guida nella fattispecie della patente scaduta da più di 3 anni, ma la decisione scaturisce dalla discrezionalità del funzionario incaricato della fase istruttoria del procedimento;

Il costante attuale indirizzo espresso dalla giustizia amministrativa, a parere della scrivente Direzione Generale Territoriale, supera le disposizioni impartite dalle circolari citate in premessa e, pertanto, si dispone di non applicare la revisione patente ai casi sotto indicati :

- 1- patenti scadute da oltre 3 anni;
- 2- patenti convertite da patenti UE o SEE, con validità illimitata o superiore a quanto previsto dal CdS.

Nei suddetti casi, le istanze (modello TT212) di duplicato patente per aggiornamento della validità saranno corredate da una autocertificazione dei motivi che hanno portato al ritardo del rinnovo e non sarà necessario produrre memorie del richiedente o testimonianze di terzi.

Nei casi di patenti sospese, per più di 3 anni, presso Prefettura / UMC, i richiedenti dovranno produrre unicamente un certificato di idoneità rilasciato da una Commissione Medica Locale o da Rete Ferroviaria Italiana.

Si continuerà ad adottare la revisione patente nei casi relativi a :

- 1 - conversione di patenti extra UE, in presenza di richiedenti residenti in Italia da oltre 4 anni;
- 2 – patenti superiori scadute da oltre 3 anni, tenuto conto del fatto che trattasi di utenti professionali.

L’applicazione delle presenti linee guida, **in vigore dall’1/1/2020**, consentirà la riduzione del contenzioso, in termini di ricorsi gerarchici e giurisdizionali, ed un connesso risparmio in termini di risorse umane impiegate, al fine di garantire una maggiore efficacia ed equità dell’azione amministrativa.

*Documento firmato digitalmente*  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Alessandro Calchetti)

*Documento firmato digitalmente*  
Responsabile del procedimento :  
Dott. Antonio Argenziano

Sede di Venezia: Strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 – Venezia-Mestre (VE) – Tel. 041-2388258  
Sede di Bologna: Via dell'Industria n. 13 - 40138 - Bologna - Tel. 051-6046222  
email: [dgt.nordest@pec.mit.gov.it](mailto:dgt.nordest@pec.mit.gov.it) - [dgtne@mit.gov.it](mailto:dgtne@mit.gov.it)